

Servizio di Trasporto Pubblico Extraurbano e Funicolare di Montevergine AVELLINO

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n.	104	del	25/05/2018	
----	-----	-----	------------	--

Oggetto:

Nomina Responsabile Protezione dei Dati (RPD), ex art. 37 Regolamento 2016/679/UE, dell'A.IR. Spa e dell'AIR MOBILITA' S.r.l..

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (artt. 37-39);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Considerato:

- che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
- che l'A.IR. spa e la sua controllata AIR MOBILITA' S.r.l. sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- che, come previsto dall'art. 37, par. 3, del Regolamento, è possibile procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD;
- che, all'uopo, è stato contattato lo studio legale Mazzeo e Lucati di Roma di fiducia dell'A.IR. spa in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD di A.IR. Spa e di AIR MOBILITA' S.r.l. e che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Rilevato:

- che, con nota prot. 03204/18 in data 25.05.2018, il nominato Studio Legale Mazzeo e Lucati ha formalizzato la propria disponibilità ad accettare l'incarico essendo in possesso dei requisiti per assolvere ai compiti di cui all'art. 39 del Regolamento 2016/679/UE oltre ad avere conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa aziendale, indicando, quale soggetto avente i requisiti per la copertura del ruolo di RPD di A.IR. spa ed AIR MOBILITA' Srl, l'avv. Franco Angelo Ferraro di Roma, del richiamato Studio Legale;
- che, per le attività riportate nella menzionata nota prot. 03204/18 del 25.05.18, il compenso richiesto è stato quantificato in €. 8.000,00/anno, oltre IVA, contributi previdenziali e oneri di legge, escluse le spese di trasferta;

Considerato, inoltre:

- che Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare;
- che sono incluse anche attività quali: consultazioni telefoniche o a mezzo e-mail, videoconferenze, pareri, conservazione del Registro delle attività di trattamento, la formazione del personale e la sorveglianza nelle procedure di audit in materia di privacy;

Ritenuto:

- di designare l'avv. Franco Angelo Ferraro dello Studio Legale Mazzeo e Lucati di Roma quale RPD dell'A.IR. spa e della controllata AIR MOBILITA' S.r.l.;

<u>Ravvisata</u> la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2018-2020;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- in riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, con la quale è introdotta la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39), designare l'avv. Franco Angelo Ferraro dello Studio Legale Mazzeo e Lucati di Roma via Otranto, n. 39 in possesso delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD quale Responsabile della Protezione dei Dati dell'A.IR. spa e della controllata AIR MOBILITA' S.r.l.;
- stabilire che le attività da espletare, le modalità e i compensi sono quelli fissati nella nota prot. 03204/18 del 25.05.18 allegata inoltrata dallo Studio Mazzeo e Lucati di Roma, e che la collaborazione con l'avv. Ferraro ha la durata di anni uno e decorrenza dalla data della presente deliberazione;

- stabilire, altresì, che il compenso, fissato in €. 8.000,00/anno, oltre IVA, contributi previdenziali e oneri di legge, escluse le spese di trasferta, sarà corrisposto in rate bimestrali di pari importo posticipate previa emissione di regolare fattura da parte dell'avv. Franco Angelo Ferraro;
- dare mandato all'Ufficio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza ivi comprese le comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali ed al Personale aziendale provvedendo a riportare sui siti internet di A.IR. spa e di AIR MOBILITA' S.r.l il nominativo del Responsabile Protezione Dati;

- mandare agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministrature Unico - Alberto De Sio -